



Al Comandante Provinciale Vigili del Fuoco Lecce
Dott. Ing. Eugenio Barisano

OGGETTO: Obbligatorietà delle visite fiscali in caso di esenzione dalla reperibilità del dipendente.

Il comma 5, dell'art. 55 *septies* del d.lgs. nr 165/2001, introdotto dal D.lgs. nr. 150/2009 afferma che *"l'amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative"*.

Come noto, questa norma, era già contenuta nell'art. 71, comma 3, del D.L. n. 112/2008, convertito in l. n. 133/2008 e successivamente abrogato proprio dal D.lgs. n. 150/2009.

Chiarimenti sull'applicazione della prescrizione sono stati resi nelle circolari nr 7 e 8 del 2008 e n. 1 del 2009 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nelle quali, ribadendo l'obbligatorietà della richiesta di visita fiscale per l'amministrazione, è stato pure segnalato che la legge ha introdotto un elemento di flessibilità nella valutazione, consistente nella ricorrenza di "esigenze funzionali ed organizzative", **tenendo conto anche della necessità di non causare ingiustificato aggravio di spesa per l'erario.**

Il 4 febbraio 2010 è entrato in vigore il D.M. 18.12.2009, n.206, recante la "determinazione delle fasce orarie di reperibilità per i dipendenti pubblici in caso di assenza per malattia". L'art. 2 del citato D.M. ha elencato alcune fattispecie di esclusione di reperibilità nelle quali troviamo le malattie per le quali è stata riconosciuta **la causa di servizio e gli stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità legalmente riconosciuta dalle strutture competenti.**

Le ipotesi di esclusione sono quindi motivate da un'esigenza di economicità dell'azione amministrativa; infatti, mediate la norma, si evita una duplicazione di attività, **li dove un accertamento è stato già effettuato ovvero una conoscenza già acquisita**, e si evitano accessi al domicilio o appuntamenti ambulatoriali infruttuosi.

Pertanto, a parere anche del Capo Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri dott. Antonio Naddeo, quando l'amministrazione è in possesso della documentazione formale (attestazione causa di servizio) si astiene dal richiedere la visita fiscale poiché il controllo potrebbe risultare infruttuoso, ricorrendo le condizioni per l'esenzione dalla reperibilità nei confronti del dipendente.

Altresì, è bene evidenziare, che anche quando l'amministrazione non è in possesso di documentazione formale e/o non abbia ancora la disponibilità della documentazione, l'amministrazione deve richiedere l'accertamento sin dal primo giorno dell'assenza, tenendo conto comunque delle menzionate "esigenze funzionali e organizzative"; come in altre circostanze, quindi, anche in questa ipotesi l'amministrazione **può valutare** a seconda della situazione concreta la condotta da seguire.

Per quanto sopra si chiede l'urgente rivisitazione del sistema di invio visite fiscali.

In attesa di riscontro, l'occasione mi è gradita per porgere deferenti saluti.



Il Segretario Provinciale CONAPO
Sindacato Autonomo V.V.F.
Giancarlo Capoccia